

**DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

**N. 67/2007**

**OGGETTO: Retribuzione di posizione dei segretari titolari dei nuovi comuni capoluogo di provincia derivanti dall'istituzione delle nuove Province.**

L'anno **duemilasette** addì **16** del mese di **maggio** alle ore **16.25** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione, in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • <b>MELILLI Dott. Fabio</b>        | <i>Presidente</i>     |
| • <b>MAGGIORE Dott. Giuseppe</b>    | <i>Vicepresidente</i> |
| • <b>ALBERTI Prof. Piergiorgio</b>  | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>CARLINO Dott. Carmelo</b>      | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>DEL VILLANO Dott. Giuseppe</b> | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>GUERRA Dott. Mauro</b>         | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>PAOLINI Dott. Carlo</b>        | <i>Consigliere</i>    |
| • <b>SAFFIOTI Dott. Carlo</b>       | <i>Consigliere</i>    |

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli.**

E' presente alla seduta per il **Collegio dei Revisori dei Conti, il Dott. Rodolfo Leone.**

Partecipa alla seduta il **Vice Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

## **DELIBERAZIONE N. 67 DEL 16 MAGGIO 2007**

**Oggetto:** Retribuzione di posizione dei segretari titolari dei nuovi comuni capoluogo di provincia derivanti dall'istituzione delle nuove Province.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la legge regionale n. 9 del 12 luglio 2001 con cui sono state istituite quattro nuove province: Olbia-Tempio (con capoluoghi Olbia e Tempio Pausania), Ogliastra (con capoluoghi Lanusei e Tortoli), Carbonia-Iglesias (con capoluoghi Carbonia e Iglesias) e Medio Campidano (con capoluoghi Sanluri e Villacidro);

Vista la deliberazione n. 21 del 12.10.2005 adottata dal Consiglio Provinciale della Provincia di Carbonia Iglesias con cui è stata attribuita la qualifica di Capoluogo della Provincia alle città di Carbonia e di Iglesias;

Vista la deliberazione 40 del 31.08.2006 adottata dal Consiglio Provinciale della Provincia di Olbia - Tempio con cui è stata attribuita la qualifica di Capoluogo della Provincia alle città di Olbia e di Tempio Pausania;

Visto lo statuto adottato con deliberazione n. 26 del 14.06.2006 dal Consiglio provinciale dell'Ogliastra con cui si stabilisce che i comuni capoluogo sono le città di Tortoli e di Lanusei;

Vista la deliberazione n. 1 del 18.01.2006 adottata dal Consiglio Provinciale della Provincia del Medio Campidano con cui si stabilisce che i comuni capoluogo sono Sanluri e Villacidro;

Visto l'art. 21 comma 3 lett. F) del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) in base al quale *"l'istituzione di nuove Province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici"*;

Viste le leggi nn. 146, 147 e 148 dell'11/06/2004 con cui sono state istituite rispettivamente le Province di Monza e Brianza, Fermo, Barletta – Andria – Trani, ad oggi, non ancora operative;

Considerato che la recente istituzione di nuove Province non può non avere riflessi in merito all'inquadramento economico-giuridico dei segretari comunali e provinciali con particolare riguardo alla retribuzione di posizione, secondo quanto disposto dagli artt. 31 e 41 del vigente CCNL di categoria;

Visto l'art.31, comma 4, del CCNL di categoria ai sensi del quale *"Nell'ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un'anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia. La disposizione di cui all'art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR n.465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesima disposizione."*;

Visto l'art. 41 del CCNL di categoria ai sensi del quale *"1. Ai segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare"* e per l'effetto, al segretario titolare del neo-comune capoluogo di Provincia spetterebbe l'indennità di posizione di cui al livello A punto 2) del medesimo articolo;

Considerato che il segretario comunale della città di Iglesias, il dott. Michele Sanna, privo dei requisiti per poter ricoprire un comune capoluogo di provincia, ha chiesto in data 11.05.2006, un parere in merito alla retribuzione di posizione a lui spettante a seguito della intervenuta riclassificazione del Comune di Iglesias di cui era ed è titolare, dato che nel momento in cui il dr. Sanna Michele è diventato titolare del comune di Iglesias, in data 1/09/2005, la relativa segreteria risultava essere di classe 1/B;

Preso atto che, per l'effetto, questa Agenzia, con nota protn. 38907 del 25.05.06, inoltrava il predetto quesito all'ARAN, il quale, con nota prot. n. 7975 del 06.09.2006, rilevava in via generica che *"in caso di riclassificazione dell'ente, l'ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario titolare di quella sede sarà quella prevista specificamente per la nuova classe di appartenenza dell'ente stesso ... Resta, comunque, il diverso problema della necessità di assicurare il rispetto della previsione dell'art. 31, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 che, relativamente alla fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluoghi di provincia e di amministrazioni provinciali, richiede un'anzianità di servizio di almeno due anni"*

*in enti inferiori della stessa fascia, requisito che, nel caso di specie, come evidenziato, nella vostra nota manca.”;*

Vista la nota n. 14270 del 26.02.2007 con cui questa Agenzia chiedeva alle OO.SS. di categoria di far pervenire le proprie considerazioni in merito alle tematiche in questione;

Considerato che la predetta nota è stata riscontrata solo dall'UNSCP con nota acquisita al prot. 25485 del 26.03.2007 ai sensi della quale *“al Segretario titolare di una sede neo-capoluogo di Provincia, riclassificata, non in possesso dei requisiti per ricoprire tale sede, occorre garantire la permanenza nella sede stessa consentendogli di maturare i requisiti stessi. La permanenza nella sede può essere consentita con una “reggenza provvisoria” fino alla maturazione dei requisiti di cui sopra. Ovviamente la “reggenza provvisoria” determinerà l'attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello della sede riclassificata.”;*

Considerata la valenza generale della questione rimasta a tutt'oggi insoluta, e preso atto che con l'istituzione di nuovi comuni capoluogo di provincia si potrebbero determinare, con riferimento all'inquadramento giuridico-economico del segretario, le seguenti fattispecie: 1) Il segretario già titolare del comune neo-capoluogo di provincia non ha i requisiti per poter ricoprire la sede così “riclassificata”; 2) Il segretario già titolare del comune neo-capoluogo di provincia non ha i requisiti per poter ricoprire la sede così “riclassificata” ma, avendo acquisito di un comune di classe 1/B, potrebbe maturare nel corso della titolarità i due anni previsti dall'art. 31, comma 4 del CCNL di categoria per acquisire la relativa idoneità; 3) Il segretario già titolare del comune neo-capoluogo di provincia ha i requisiti per ricoprire la sede così “riclassificata”;

Considerato che, ai fini della soluzione di una questione analoga relativa alle sedi di segreteria che venivano riclassificate per superamento della soglia demografica, il Cda Nazionale ha adottato la deliberazione n. 153/2005, in cui ha disposto quanto segue: *“gli effetti della riclassificazione di una sede di segreteria per incremento demografico decorrono dall'adozione del relativo provvedimento da parte della Sezione regionale ove il segretario al momento titolare abbia i requisiti per poter ricoprire la sede così come riclassificata. Diversamente, nel caso in cui il segretario al momento titolare di quella sede di segreteria, non abbia, se riclassificata, i requisiti per ricoprirla, la riclassificazione avrà effetto dal momento in cui la sede si renderà vacante ovvero dal momento in cui il sindaco potrà esercitare il potere di nomina ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 465/1997”.*

Ritenuto opportuno mutuare, in assenza di una disposizione normativa *ad hoc*, la predetta disciplina, per garantire continuità e certezza nella crescita professionale dei segretari comunali e provinciali, con riferimento alle diverse fattispecie che si potrebbero configurare con l'istituzione di nuovi capoluoghi di provincia;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465;

Visto il CCNL di 16.05.2001;

Tutto ciò premesso e considerato,

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

1. ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, gli effetti dell'istituzione di un nuovo capoluogo di provincia decorrono dal momento in cui la sede si renderà vacante ovvero dal momento in cui il sindaco potrà esercitare il potere di nomina ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 465/1997 ove il segretario al momento titolare di quella sede di segreteria, non abbia, i requisiti per ricoprire un comune capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 31, comma 4 del CCNL di categoria;
2. gli effetti dell'istituzione di un nuovo capoluogo di provincia decorrono, ove il segretario risulti titolare di un comune di classe 1/B (divenuto capoluogo di provincia), dal momento in cui lo stesso matura i due anni necessari per ricoprire il comune capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 31 comma 4 del CCNL di categoria. In tal caso l'interessato dovrà produrre apposita istanza all'Agenzia per l'attribuzione della relativo inquadramento economico-giuridico;
3. gli effetti dell'istituzione di un nuovo capoluogo di provincia decorrono dall'entrata in vigore del relativo provvedimento ove il segretario al momento titolare abbia i requisiti per poter ricoprire un comune capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 31, comma 4 del CCNL di categoria;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero degli Affari regionali, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle OO.SS. di categoria, all'Aran, all'ANCI, all'UPI.
5. La Direzione generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal \_\_\_\_\_  e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per \_\_\_\_\_ giorni dal \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE